

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 18/09/2009 n. 5625  
d.lgs 163/06 Articoli 118, 13, 176 - Codici 118.1, 13.1, 176.1

Ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241/1990, si definisce come "documento amministrativo", suscettibile di accesso, ogni rappresentazione del contenuto di atti "detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". Ribadendo il disposto dell'art. 23 della Legge n. 241/1990 e l'insegnamento dell'adunanza plenaria (Cons. St., ad. plen., 30 agosto 2005 n. 5), il Consiglio di Stato afferma che l'accesso va consentito anche nei confronti di soggetti formalmente privati e degli atti da essi posti in essere, quando detti soggetti svolgono una attività di pubblico interesse, ancorché con procedure e atti di diritto privato. Nel caso specifico, è stato riconosciuto come sussistente il diritto del subappaltatore di accedere agli atti relativi al contratto di appalto, non ostando il preteso carattere privato dell'appalto stipulato dal contraente generale, atteso che tale appalto può essere qualificato come attività di pubblico interesse, essendo attuativo del contratto a monte di affidamento a general contractor, e concorrendo con questo a realizzare il sistema italiano dell'alta velocità ferroviaria. In considerazione del carattere imperativo e pubblicistico delle regole che permeano i subappalti rispetto agli appalti del contraente generale, è innegabile anche sotto tale profilo l'interesse pubblico sotteso ad appalti e subappalti, che consente di ricondurre atti e soggetti privati agli schemi normativi dell'art. 22, co. 1, lett. d) e dell'art. 23, l. n. 241/1990. Diverso ragionamento, invece, deve essere svolto quanto all'accessibilità o meno agli atti di concessione e affidamento a contraente generale che si posizionano a monte del rapporto di appalto e subappalto, da parte del subappaltatore. Rispetto a tale caso, occorre accertare la rilevanza giuridica della pretesa.